



Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 209-2026 - Seduta N° 3982 - del 11/06/2026 - Numero d'Ordine 13

Prot/2026/284362

Oggetto MODIFICA DEI CRITERI DI DEFINIZIONE DI "ATTIVITÀ MARGINALE"
PER GLI STABILIMENTI LATTIERO-CASEARI AI SENSI DELLA DGR
856/2011. DISCIPLINA DELL'ACQUISTO DI LATTE DA TERZI PER LE
AZIENDE ZOOTECHNICHE LIGURI

Struttura Proponente Settore Prevenzione sanità animale e sicurezza alimentare - Ufficio
veterinario regionale

Tipo Atto Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente MARCO BUCCI - Presidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Marco BUCCI	Presidente della Giunta Regionale	X	
Simona FERRO	Vicepresidente della Giunta Regionale		X
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore	X	
Luca LOMBARDI	Assessore	X	
Claudia MORICH	Assessore	X	
Massimo NICOLO'	Assessore	X	
Alessandro PIANA	Assessore	X	
Alessio PIANA	Assessore	X	

Paolo RIPAMONTI	Assessore	X	
Marco SCAJOLA	Assessore	X	
		9	1

Relatore alla Giunta NICOLO' Massimo, PIANA Alessandro

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Cristina Colombo.

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub y

Elementi di corredo all'Atto:

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- Il Regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- Il Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- Il Regolamento (CE) N. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1 comma 5 lett. a) e lett. b) punto ii) del Reg. 853/2004/CE è escluso dal campo di applicazione del regolamento stesso il commercio al dettaglio e la fornitura di alimenti di origine animale da parte di un'azienda ad altri stabilimenti quando tale fornitura costituisca un'attività marginale, localizzata e ristretta;

VISTO l'Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome – Rep. Atti n. 253/CSR del 17.12.2009 relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale" approvato in data 17 dicembre 2009, che definisce la nozione di “livello locale” dell'attività aziendale come la commercializzazione nel territorio della Provincia in cui insiste l'azienda e/o nel territorio delle Province contermini;

VISTE le Linee Guida della DG SANCO (Directorate General for Health and Consumer Affairs) n. 1732/2008 “Guida all'attuazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 in materia d'igiene degli alimenti d'origine animale”, ed in particolare:

- *...omissis ...”Nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004 non rientra il commercio al dettaglio (movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e loro stoccaggio nel punto di vendita). Ciò suppone che se la fabbricazione e la vendita di **formaggio** avvengono in un punto di vendita al dettaglio (ad esempio, l'azienda agricola), tali attività sono soggette solo al rispetto delle prescrizioni fissate nel regolamento (CE) n. 852/2004, ovvero ciò che viene richiesto è la registrazione dello stabilimento e non il riconoscimento”;*
- *omissis...”in taluni casi è nello spirito del regolamento consentire che si continui ad utilizzare i metodi tradizionali di distribuzione facendo rientrare nel termine marginale la nozione di piccola quantità di alimenti di origine animale. Per “marginale” si dovrebbe pertanto intendere una piccola quantità di alimenti di origine animale in termini assoluti o una piccola parte dell'attività dell'esercizio”;*

VISTE inoltre le Linee Guida della DG SANCO SEC (2010) 985 “Note esplicative di talune disposizioni in materia di flessibilità contenute nel pacchetto igiene – Linee guida per le autorità competenti”, pubblicate il 12/08/2010, che definiscono tra l'altro un'attività come marginale “*se rappresenta solo una modesta parte del fatturato dell'esercizio o se è l'attività commerciale principale dell'esercizio ma rappresenta una piccola quantità di alimenti in termini assoluti*”;

CONSIDERATO che la realtà zootecnica ligure presenta caratteristiche produttive ed economiche tali da rendere di strategica importanza la promozione della “filiera corta” del latte e dei suoi prodotti derivati, nonché la valorizzazione, la conoscenza ed il consumo dei prodotti agroalimentari legati alla tradizione locale;

RICHIAMATA la DGR 856/2011 “Produzione marginale di prodotti lattiero caseari e relativi requisiti igienico strutturali”, con la quale sono stati definiti i criteri di "marginalità" per i caseifici aziendali in Liguria, fissando il limite dimensionale a 30 UBA (Unità bovine adulte o equivalenti) e prevedendo l'utilizzo esclusivo di latte di produzione propria;

PRESO ATTO delle richieste pervenute dall'Associazione Allevatori regionale (ARA), di verificare la possibilità di integrare nei criteri di marginalità per i caseifici aziendali liguri indicati con DGR 856/2011 l'utilizzo oltre che del latte di produzione propria, anche di modeste e non prevalenti quantità di latte proveniente da allevamenti esterni, considerate le modeste dimensioni degli allevamenti liguri che spesso hanno difficoltà a continuare l'attività date le modeste produzioni;

PRESO ATTO di quanto emerso nella riunione tecnica del 16/01/2026 e nei successivi momenti di controllo tra i settori competenti regionali, l'ARA, gli organi di controllo veterinario in Liguria, sull'argomento integrazione della DGR 856/2011 relativamente all'acquisto di latte da terzi che ha condotto a considerare possibile tale integrazione relativamente agli stabilimenti che rientrano nel concetto di marginalità, secondo quanto disposto con DGR 856/2011, soggetti ad obbligo di notifica ai sensi dell'art. 6 del regolamento CE 852/2004.

DATO ATTO pertanto, che per tale tipologia di aziende che utilizzano il latte crudo prodotto per la fabbricazione di prodotti lattiero caseari è concesso l'acquisto di latte da terzi rispettando tutti i seguenti requisiti aggiuntivi rispetto a quanto già stabilito con DGR 856/2011:

- 1) **Assicurare massima tracciabilità del latte:** come previsto dalla vigente normativa in materia di dichiarazioni obbligatorie del settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (Reg. (UE) 1308/2013 art.151 par.2, articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44), ogni produttore primario che, oltre a

trasformare il proprio latte, acquisti latte crudo da altri produttori per la successiva trasformazione o commercializzazione, assume la qualifica di “Primo Acquirente”. Il primo acquirente, ai fini della corretta applicazione della sorveglianza sulla filiera lattiero-casearia, in conformità con quanto previsto dal D.L. n. 27/2019 (convertito in Legge n. 44/2019) e con le modalità previste dal D.M. MIPAAF n. 360338 del 6 agosto 2021, dal D.M. MIPAAF n. 379378 del 26 agosto 2021 e dal D.M. MASAF n. 25422 del 18 gennaio 2023, deve:

- essere preventivamente riconosciuto dalla Regione ;
 - registrare mensilmente nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) i quantitativi di latte acquistati dai produttori.
- 2) **Limite Geografico:** il fornitore/i fornitori terzo/i di latte devono trovarsi nella stessa Provincia dell'allevamento con caseificio aziendale soggetto alla notifica ai sensi dell'art. 6 del regolamento CE 852/2004, rientrante nel campo di applicazione della DGR 856/2011, essere tutti regolarmente registrati, in regola con qualifica di fornitore rispetto ad analisi e requisiti igienico sanitari. Qualora sia dimostrata la mancata disponibilità di latte da fornitori sulla stessa Provincia il fornitore/i fornitori terzo/i di latte possono essere reperiti nell'ambito delle province contermini su cui insiste l'azienda ed essere tutti regolarmente registrati, in regola con qualifica fornitore rispetto ad analisi e requisiti igienico sanitari;
- 3) **Specie:** il latte acquistato da terzi di cui ai precedenti punti deve essere della stessa specie (es. caprino su caprino) per non alterare le caratteristiche tecnologiche previste dal piano di autocontrollo semplificato; solo in periodi di asciutta (mancata produzione di latte) totale aziendale delle specie allevate, può essere ammesso l'utilizzo di latte di altre specie acquistato da terzi per la produzione casearia nella misura massima del 30% della produzione media mensile dei periodi non di asciutta dell'azienda marginale che non viene calcolato nella soglia annuale del 20% di cui al successivo punto d) e fermo restando quanto disposto dai punti a), b) e) ed f) del presente atto;
- 4) **Soglia di litri:** l'acquisto di latte da terzi non deve eccedere il 20% della produzione propria, che deve essere verificabile dalla ATS o da altri organi di controllo;
- 5) **Trasporto:** il trasporto del latte deve avvenire secondo i requisiti previsti dalla normativa e devono essere presenti in azienda con allevamento e caseificio aziendale soggetto alla notifica ai sensi dell'art. 6 del regolamento CE 852/2004, adeguati contenitori posti a refrigerazione controllata;
- 6) **Qualora il prodotto venga venduto confezionato, in etichetta deve essere indicata la provenienza del latte da terzi e le specie produttrici del latte utilizzato.**

RIBADITO che restano fermi tutti i requisiti già stabiliti con DGR 856/2011 al fine di poter usufruire delle deroghe ciò deve avvenire nel pieno e rigoroso rispetto dei requisiti di garanzia della sicurezza alimentare, quali la tracciabilità dei prodotti, la valutazione del rischio e i controlli ufficiali conseguenti;

RITENUTO per quanto sopra necessario integrare la DGR 856/2011 concedendo una deroga all'esclusività della produzione propria del latte alle aziende che rientrano nel concetto di marginalità (entro le 30 UBA) e soggette a sola notifica ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE 852/2004, consentendo l'acquisto di latte crudo da terzi per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari, nel rispetto dei seguenti vincoli:

- 1) **Assicurare massima tracciabilità del latte:** come previsto dalla vigente normativa in materia di dichiarazioni obbligatorie del settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (Reg. (UE) 1308/2013 art.151 par.2, articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44), ogni produttore primario che, oltre a trasformare il proprio latte, acquisti latte crudo da altri produttori per la successiva trasformazione o commercializzazione, assume la qualifica di “Primo Acquirente”. Il primo acquirente, ai fini della corretta applicazione della sorveglianza sulla filiera lattiero-casearia, in conformità con quanto previsto dal D.L. n. 27/2019 (convertito in Legge n. 44/2019) e con le modalità previste dal D.M. MIPAAF n. 360338 del 6 agosto 2021, dal D.M. MIPAAF n. 379378 del 26 agosto 2021 e dal D.M. MASAF n. 25422 del 18 gennaio 2023, deve:
- essere preventivamente riconosciuto dalla Regione;
 - registrare mensilmente nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) i quantitativi di latte acquistati dai produttori.
- 2) **Limite Geografico:** il fornitore/i fornitori terzo/i di latte devono trovarsi nella stessa Provincia dell'allevamento con caseificio aziendale soggetto alla notifica ai sensi dell'art. 6 del regolamento CE 852/2004, rientrante nel campo di applicazione della DGR 856/2011, essere tutti regolarmente registrati, in regola con qualifica fornitore rispetto ad analisi e requisiti igienico sanitari. Qualora emergano difficoltà a reperire il latte da fornitori sulla stessa Provincia, oppure vi siano difficoltà operative e logistiche legate all'ubicazione territoriale, il fornitore/i fornitori terzo/i di latte possono essere reperiti nell'ambito delle province contermini su cui insiste l'azienda e essere tutti regolarmente registrati, in regola con qualifica fornitore rispetto ad analisi e requisiti igienico sanitari
- 3) **Specie:** il latte acquistato da terzi di cui ai precedenti punti deve essere della stessa specie allevata (es. caprino su caprino); solo in periodi di asciutta (mancata produzione di latte) totale aziendale delle specie allevate, può essere ammesso l'utilizzo di latte di altre specie acquistato da terzi per la produzione casearia nella misura massima del 30% della produzione media mensile dei periodi non di asciutta dell'azienda marginale, che non viene

calcolato nella soglia annuale del 20% di cui al successivo punto d) e fermo restando quanto disposto dai precedenti punti del presente atto;

- 4) **Soglia di litri:** l'acquisto di latte da terzi non deve eccedere il 20% della produzione propria calcolata su base annua (anno solare), che deve essere verificabile dalla ATS o da altri organi di controllo;
- 5) **Trasporto:** il trasporto del latte deve avvenire secondo i requisiti previsti dalla normativa e devono essere presenti in azienda con allevamento e caseificio aziendale soggetto alla notifica ai sensi dell'art. 6 del regolamento CE 852/2004, adeguati contenitori posti a refrigerazione controllata;
- 6) **Qualora il prodotto venga venduto confezionato, in etichetta deve essere indicata la provenienza del latte da terzi e le specie produttrici del latte utilizzato;**

RITENUTO di confermare tutte le altre disposizioni della DGR 856/2011 non modificate dal presente atto, inclusi i requisiti igienico-strutturali di cui all'Allegato B della medesima.

Su proposta dell'Assessore alla Salute e Servizi Sociali Massimo Nicolò e dell'Assessore Alessandro Piana all'Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Sviluppo dell'Entroterra, Associazionismo comunale, Escursionismo e Tempo Libero, Marketing e Promozione Territoriale, Parchi, Gestione e riforma dell'Agenzia In Liguria, Promozione dei prodotti liguri, Programmi comunitari di competenza

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) **di modificare** quanto disposto con DGR 856/2011 relativamente all'esclusività della produzione propria del latte alle aziende che rientrano nel concetto di marginalità (entro le 30 UBA) e soggette a sola notifica ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE 852/2004, consentendo l'acquisto di latte crudo da terzi per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari, nel rispetto dei seguenti requisiti:
 - a) **Assicurare massima tracciabilità del latte:** come previsto dalla vigente normativa in materia di dichiarazioni obbligatorie del settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (Reg. (UE) 1308/2013 art.151 par.2, articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44), ogni produttore primario che, oltre a trasformare il proprio latte, acquisti latte crudo da altri produttori per la successiva trasformazione o commercializzazione, assume la qualifica di “Primo Acquirente”. Il primo acquirente, ai fini della corretta applicazione della sorveglianza sulla filiera lattiero-casearia, in conformità con quanto previsto dal D.L. n. 27/2019 (convertito in Legge n. 44/2019) e con le modalità previste dal D.M. MIPAAF n. 360338 del 6 agosto 2021, dal D.M. MIPAAF n. 379378 del 26 agosto 2021 e dal D.M. MASAF n. 25422 del 18 gennaio 2023, deve:
 - essere preventivamente riconosciuto dalla Regione;
 - registrare mensilmente nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) i quantitativi di latte acquistati dai produttori.
 - b) **Limite Geografico:** il fornitore/i fornitori terzo/i di latte devono trovarsi nella stessa Provincia dell'allevamento con caseificio aziendale soggetto alla notifica ai sensi dell'art. 6 del regolamento CE 852/2004, rientrante nel campo di applicazione della DGR 856/2011, essere tutti regolarmente registrati, in regola con qualifica di fornitore rispetto ad analisi e requisiti igienico sanitari. Qualora emergano difficoltà a reperire il latte da fornitori sulla stessa Provincia, oppure vi siano difficoltà operative e logistiche legate all'ubicazione territoriale, il fornitore/i fornitori terzo/i di latte possono essere reperiti nell'ambito delle province contermini su cui insiste l'azienda ed essere tutti regolarmente registrati, in regola con qualifica di fornitore rispetto ad analisi e requisiti igienico sanitari;
 - c) **Specie:** il latte acquistato da terzi di cui ai precedenti punti deve essere della stessa specie (es. caprino su caprino); solo in periodi di asciutta (mancata produzione di latte) totale aziendale delle specie allevate, può essere ammesso l'utilizzo di latte di altre specie acquistato da terzi per la produzione casearia nella misura massima del 30% della produzione media mensile dei periodi non di asciutta dell'azienda marginale, che non viene calcolato nella soglia annuale del 20% di cui al successivo punto d) e fermo restando quanto disposto dai punti a), b) e) ed f) del presente atto;
 - d) **Soglia di litri:** l'acquisto di latte da terzi non deve eccedere il 20% della produzione propria calcolata su base annua (anno solare), che deve essere verificabile dalla ASL o da altri organi di controllo;
 - e) **Trasporto:** il trasporto del latte deve avvenire secondo i requisiti previsti dalla normativa e devono essere presenti in azienda con allevamento e caseificio aziendale soggetto alla notifica ai sensi dell'art. 6 del regolamento CE 852/2004, adeguati contenitori posti a refrigerazione controllata;
 - f) **Qualora il prodotto venga venduto confezionato, in etichetta deve essere indicata la provenienza del latte da terzi e le specie produttrici del latte utilizzato;**

2. **Di confermare** tutte le altre disposizioni della DGR 856/2011 non modificate dal presente atto, inclusi i requisiti igienico-strutturali di cui all'Allegato B della medesima.
3. **Di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione sul sito regionale e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
4. **Di dare atto che** l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri a carico della Regione.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o, in alternativa, ricorso straordinario, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2026-AC-205

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	Massimo NICOLO'		11/06/2026 11:00
Approvazione Amministratore proponente	Alessandro PIANA		10/06/2026 12:42
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Paolo BORDON		29/05/2026 16:05
* Approvazione Legittimità	Barbara FASSIO		26/05/2026 17:29
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Elena NICOSIA		25/05/2026 14:40
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Rosanna Tindara MICALE		25/05/2026 11:46

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto
Sito web della Regione Liguria